Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 31 agosto 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 67.

Proroga, sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1941, n. 152, relativa alla posizione del personale borghese imbarcato su navi in tempo di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 30 gennaio 1941, n. 152, riguardante la posizione del personale borghese su navi militari in tempo di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

La efficacia delle disposizioni della legge 30 gennaio 1941, n. 152, relativa alla posizione del personale borghese imbarcato su regie navi in tempo di guerra, è prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 68.

Disposizioni penali relative alla disciplina del conferimento dei cereali di produzione 1946.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 27 maggio 1946 del Ministro per l'agricoltura e foreste, recante norme per il conferimento ai granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione dell'anno 1946;

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, recante norme penali sulla disciplina dei consumi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 354, recante norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e i decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 58 e 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni penali in vigore per la consegna del grano e dell'orzo ai granai del popolo sono estese anche alla consegna del granoturco, della segale e del risone.

Art. 2.

Le pene comminate per i reati previsti nel regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e successive modificazioni, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, sono elevate al triplo, allorquando il cereale vincolato sia trasportato o destinato al trasporto fuori del territorio nazionale.

Art. 3.

I veicoli per terra e per acqua con i quali viene trasportato il cereale vincolato, allo scopo di sottrarlo alla consegna, sono confiscati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GULLO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 67. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1946, n. 623.

Modificazioni alle norme per l'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1170, recante le norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1170, recante le norme per l'assunzione d'impieghi da parte di cittadini italiani all'estero, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica ».

« Art. 4. — Il disposto dell'art. 8, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si applica anche nei casi di impieghi o cariche conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero, o da un istituto o ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 383. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 624.

Facoltà al Ministro per l'aeronautica di variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che gli allievi ufficiali o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere alla Regia Accademia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di variare annualmente, con proprio decreto, di concerto col Ministro per il tesoro, l'ammontare dei contributi che gli allievi ufficiali ammessi ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica, o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere ai seguenti titoli:

a) rimborso spese di primo corredo;
b) retta annuale (per i soli allievi appartenenti al 3° anno di corso);
c) rimborso spese generali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Goveno, registro n. 10, foglio n. 382. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, pel triennio 1946-1948.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107;
Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Articolo unico:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per il triennio 1946-1948 i signori:

Petia dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti, in rappresentanza della Corte dei conti;
Pastorello dott. Leonida, ispettore generale del Ministero industria e commercio;
Balì rag. Giovanni, direttore capo di ragioneria nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato;
Bosisio dott. Italo, capo divisione nel Ministero agricoltura e foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2510)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.)

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'Azienda suddetta;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre dello stesso anno, registro n. 5 Industria e Commercio, foglio n. 67, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948;

Vista la lettera della Corte dei conti 9 luglio 1946, n. 1460/9;

Decreta:

Il dott. Belli Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti, è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, quale sindaco effettivo, in sostituzione del dott. Pastore Nicola, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2509)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Sessione ordinaria di novembre 1946, per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1946 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire dodici, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concerto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 121;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta la attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 31 luglio 1946

(2511) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Apertura in Messina, di una agenzia di città della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Messina, viale San Martino numero 195.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

(2551) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili circa la cessione della valuta proveniente dai noli ricavati dall'esercizio della navigazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 29 settembre 1931, n. 1207, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, che reca norme per le operazioni in cambi e divise;

Vista la legge 9 gennaio 1936, n. 103, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, concernente la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi, metterà a disposizione degli armatori italiani o dei noleggiatori italiani di navi mercantili, in conti presso la Banca d'Italia o presso una delle banche autorizzate a fungere da agenzia di quest'ultima per il commercio dei cambi, il cinquanta per cento della valuta libera che sarà accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispettivo dei noli netti ricavati dall'esercizio della navigazione.

L'accreditamento della quota del 50 % negli anzidetti conti, deve essere effettuato da parte della banca presso la quale i conti stessi sono intrattenuti, sotto la stessa data in cui si opera la cessione all'Ufficio italiano dei cambi del residuo 50 %.

La quota predetta potrà essere utilizzata dall'armatore o dal noleggiatore entro il termine di mesi nove a partire dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è avvenuto l'accreditamento nei conti di cui al paragrafo precedente, per le seguenti operazioni:

a) pagamenti all'estero per acquisto di navi mercantili;

b) trasferimento ad un conto analogo intestato ad altro armatore o noleggiatore italiano, purchè quest'ultimo utilizzi — per gli scopi di cui al punto a) — la somma ceduta gli entro il termine fissato originariamente al cedente;

c) pagamento di spese in valuta inerenti all'esercizio della navigazione, dietro autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Trascorso il termine di mesi nove stabilito dal primo comma dell'articolo precedente, l'armatore, il noleggiatore od il cessionario, è tenuto ad offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, le valute estere non utilizzate.

Il corrispettivo delle valute estere cedute è stabilito in lire al cambio ufficiale vigente nel giorno della cessione, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi, metterà a disposizione degli armatori italiani che acquistano o abbiano acquistato navi mercantili battenti bandiera estera mediante finanziamenti esteri in valuta libera, in conti aperti, per ogni singola nave, presso la Banca d'Italia o presso una delle banche autorizzate a fungere da agenzia di quest'ultima per il commercio dei cambi, l'intero ammontare dei noli netti in valuta libera ricavati dall'esercizio della navigazione delle navi come sopra acquistate.

Le disponibilità in valuta dei detti conti potranno essere utilizzate dai rispettivi titolari unicamente per il regolamento dei finanziamenti ottenuti per l'acquisto delle navi.

Una volta estinti i detti finanziamenti, ai noli netti in valuta ricavati dall'esercizio della navigazione delle navi di cui al presente articolo, saranno applicate le norme degli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Le banche presso le quali i conti di cui agli articoli 1 e 3 sono istituiti non possono consentire l'utilizzo dei conti stessi, se esso non è conforme alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

L'acquisto di navi mercantili all'estero è soggetto ad autorizzazione da parte del Ministero della marina mercantile, sentito il parere del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, fermo in ogni caso quanto è disposto dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460.

Art. 7.

Le norme di cui agli articoli precedenti hanno valore per le cessioni di valuta che saranno effettuate a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

(2562)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società anonima « La Previdente Vita », con sede in Milano è autorizzata ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le seguenti tariffe approvate rispettivamente con decreti Ministeriali 25 aprile 1934 e 10 novembre 1939:

Tariffa XV Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nei primi sei anni di assicurazione;

Tariffa XVII-*A* Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo biennio di assicurazione;

Tariffa XVII-*B* Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo biennio di assicurazione, congiunta con l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte dovuta ad infortunio.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2502)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a modificare la clausola delle condizioni di polizza, approvata in data 13 maggio 1946.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'autorizzazione ad approvare una modifica alla clausola approvata con decreto Ministeriale del 13 maggio u. s. per contratto di assicurazione senza visita medica fino ad un capitale massimo di L. 100.000;

Decreta:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a sostituire la clausola approvata con decreto Ministeriale del 13 maggio 1946 con la seguente:

« La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L. 100.000 è stipulata senza visita medica.

In caso di morte dell'assicurato nel 1° anno, l'Istituto rimborsa la metà o la totalità dei premi versati a seconda che la morte si verifichi rispettivamente nel 1° o nel 2° semestre dell'anno; in caso di morte nel 1° semestre del secondo anno, sarà corrisposto un capitale pari alla metà di quello assicurato ed in caso di morte nel 2° semestre del 2° anno un capitale pari ai tre quarti di quello assicurato.

Tali limitazioni non avranno effetto nel caso in cui la morte avvenga per infortunio, esclusa ogni concausa.

Qualora la morte avvenga per suicidio rimangono immutate le norme fissate nell'art. 2 delle condizioni generali di polizza purchè le prestazioni in esso previste non superino quelle stabilite per il periodo di carenza.

Qualora l'assicurato intenda ottenere la copertura immediata del rischio il costo della visita medica sarà a suo carico ».

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2506)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad elevare il capitale massimo assicurabile con polizze senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica per un capitale massimo assicurabile di L. 30.000 in base ad alcune tariffe attualmente in vigore e la conseguente modifica delle condizioni di polizza concernenti il periodo di carenza;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione per un capitale massimo assicurabile di L. 30.000 in base alle seguenti tariffe:

A Vita intera a premio vitalizio;
B Vita intera a premio temporaneo;
C Mista a premio annuo costante;
D Mista crescente a premio annuo costante;
E Di famiglia a premio annuo costante.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato a modificare il 1° capoverso dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza nei seguenti termini:

« Per le assicurazioni senza visita medica, qualora il decesso dell'assicurato si verifichi durante il 1° semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà la metà dei premi incassati; qualora il decesso si verifichi nel 2° semestre del primo anno dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà l'ammontare dei premi incassati; qualora il decesso avvenga nel 2° anno dalla decorrenza della polizza, l'Istituto corrisponderà i tre quarti del capitale assicurato ».

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2508)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.
Revoca delle temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione e la vendita dei vini, dei vermut e degli aperitivi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 29 aprile 1942, concernente temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione e la vendita dei vini, dei vermut e degli aperitivi a base di vino;

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1942, concernente la proroga delle suddette deroghe;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1946, cessano di avere vigore le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 24 aprile 1942, di cui alle premesse, concernenti la produzione dei vini, dei vermut e degli aperitivi a base di vino che vennero prorogate fino a contraria disposizione, dall'art. 9 del decreto Ministeriale 28 agosto 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2552)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1946.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate nella seconda sessione ordinaria del 1945 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 27 aprile 1945;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Ambrogio Paolo fu Vincenzo, residente a Roma;
Ami Mario fu Angelo, residente a Alessandria;
Arnetoli Giuseppe fu Pietro, residente a Firenze;
Ascarelli Giacomo fu Tranquillo, residente a Bologna;
Badinotti Carlo di Angelo, residente a Torino;
Baldin Paolo fu Mario, residente a Venezia;
Baliva Franco di Carlo, residente a Roma;
Banti Antonio di Angelo, residente a Roma;
Basola Enrico fu Adolfo, residente a Roma;
Battaglini Elmiro di Mariano, residente a Roma;
Battetini Pietro fu Domenico, residente a Milano;
Belotti Bernardino fu Cesare, residente a Milano;
Bertulessi Giovanni fu Francesco, residente a Bergamo;
Bonvicini Rinaldo fu Leonardo, residente a Roma;
Calda Giuseppe fu Alberto, residente a Bologna;
Chiari Alberto di Torquato, residente a Milano;
Coletti Fernando fu Giuseppe, residente a Roma;
Conti Pietro fu Giuseppe, residente a Milano,
Dell'Amore Gino detto Giordano di Domenico, residente a Milano;
Deregibus Alfredo fu Ercole, residente a Casale Monferrato;
Fabio Virgilio di Giovanni, residente a Milano;
Farina Aldo fu Giovanni, residente a Bergamo;
Fasulo Enrico fu Giacomo, residente a Milano;
Ferrero Ettore fu Emilio, residente a Torino;
Galli Giuseppe fu Umberto, residente a Bologna;
Gallo Enrico fu Eugenio, residente a Genova;
Giannini Arnaldo fu Enrico, residente a Genova;
Giannino Giuseppe fu Vincenzo, residente a Napoli;
Giorgi Mario fu Luigi, residente a Milano;
Gola Paolo fu Giovanni Battista, residente a Milano;
Goldoni Aldo di Armando, residente a Modena;
Grasso Antonio fu Valentino Giambattista, residente a Genova;
Grilli Giuseppe fu Vincenzo, residente a Milano;
Grisi Achille fu Andrea, residente a Milano;
Jellinek Renato fu Barzilai Ferruccio, residente a Milano;
Laureti Ermanno fu Luigi, residente a Roma;
Lusvardi Cesare di Lombroso Emilio, residente a Milano;
Mametti Desiderio fu Delfino, residente a Como;
Mastrangelo Gaetano fu Nicola, residente a Roma;
Mentasti Andrea fu Eduardo, residente a Milano;
Michelato Camillo fu Giovanni Battista, residente a Bergamo;
Mocchi Achille fu Cesare, residente a Milano;
Monacelli Lattanzi Ferdinando fu Giuseppe, residente a Como;
Monteleone Tommaso fu Francesco, residente a Roma;
Olivetti Vittoriano fu Vittorio, residente a Biella;
Ottaviani Francesco di Fausto, residente a Roma;
Paciello Pericle di Stefano, residente a Napoli;
Pelizzari Giovanni fu Luigi, residente a Castellammare di Stabia (Napoli);
Perina Silvio fu Silvio, residente a Roma;
Pili Armando fu Angelo, residente a Genova;
Pincherle Bruno fu Erminio, residente a Verona;
Pistolesi Mario fu Oreste, residente a Firenze;
Pontremoli Giuseppe fu Pietro, residente a Genova;
Raselli Giorgio fu Giovanni, residente a Torino;
Renier Giuseppe fu Antonio, residente a Milano;

Restivo Antonio fu Nicolò, residente a Palermo;
Riccardi Antonio di Vito, residente a Milano;
Rubini Enrico fu Achille, residente a Milano;
Russo Attilio di Emanuele, residente a Roma;
Saldo Giovanni di Giovanni, residente a Savona;
Sannini Ladislao fu Antonio, residente a Firenze;
Sardella Alessandro fu Enrico, residente a Gallarate;
Serre Pietro fu Giovanni, residente a Torino;
Tavecchia Luigi fu Giacomo, residente a Milano;
Teani Renato fu Bernardo, residente a Milano;
Torrani Alfredo fu Alfredo, residente a Milano;
Torre Pietro fu Antonio, residente a Genova;
Trombini Pietro di Giuseppe, residente a Adria (Rovigo);
Verme Angelo fu Giacomo, residente a Torino;
Vitali Attilio fu Oreste, residente a Pesaro;
Vivaldi Bruno fu Carlo, residente a Firenze;
Wanderlingh Giovambattista fu Giuseppe, residente a Roma;
Zelaschi Pietro di Giuseppe, residente a Milano;
Zumpano Oscar di Giovanni, residente a Roma.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro: GULLO

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; n. 104 del relativo regolamento di attuazione, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422; 142 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visti i decreti Ministeriali 14 maggio 1945 e 30 ottobre 1945, concernenti la ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1946, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro chiede la sostituzione del sig. Giulio Rivabene, membro supplente rappresentante dei lavoratori industriali, col sig. Giovanni Valdarchi;

Decreta:

Il sig. Giovanni Valdarchi è nominato membro supplente rappresentante dei lavoratori industriali in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali in sostituzione del sig. Giulio Rivabene.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio d'irrigazione di Lombriasco », con sede in Lombriasco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 agosto 1946, si prorogano al 14 ottobre 1946 i poteri conferiti all'avv. Mario Anfossi, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio d'irrigazione di Lombriasco », con sede in Lombriasco.

(2559)

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Latteria sociale Crosara », con sede in Quinto Vicentino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 agosto 1946, si ratificano i decreti adottati dal Prefetto di Vicenza in data 29 agosto e 22 novembre 1945 e 11 febbraio 1946, relativi rispettivamente allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Latteria sociale Crosara », con sede in Quinto Vicentino, ed alla nomina dei commissari che si sono avvicendati nella gestione della società, nelle persone del prof. Florindo Cavinato e rag. Poli Armando prima e dott. Massimo Simoni successivamente.

(2560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 agosto 1946 - N. 180

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	89,825
Id. 3,50 % 1902	83,25
Id. 3 % lordo	73,50
Id. 5 % 1935	95,455
Redimibile 3,50 % 1934	78,50
Id. 5 % 1936	95,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,355
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,655
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95 25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,455
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,80
Id. 5 % convertiti 1951	96,225

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.